



Comune
di Collina d'Oro

Messaggio municipale

n. 031/2022

Concernente l'approvazione del Regolamento
prestazioni sociali comunali

Risoluzione municipale
n. 220/2022
28 febbraio 2022



Città dell'energia

Collina d'Oro
risponde di energia

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame ed approvazione la proposta di un nuovo Regolamento comunale sulle prestazioni sociali.

Il presente Regolamento sociale, potrà rappresentare una linea guida importante per il nostro servizio sociale alla quale attenersi, quando viene sollecitato dai cittadini per un sostegno finanziario, potendo avvalersi di precisi parametri valutativi oltre la soggettiva ragionevolezza nell'accogliere o meno una richiesta.

Queste sollecitazioni sono state moltiplicate in questo periodo di pandemia e hanno sollevato i limiti dei regolamenti precedenti. È importante che il Comune possa agire velocemente ma anche utilizzando dei parametri oggettivi che toccano unicamente chi è veramente nel bisogno e che non siano intesi come un salvadanaio a cui attingere facilmente.

Con il presente Regolamento il Municipio intende riunire in un unico testo tutte le prestazioni in ambito sociale che il Comune attualmente elargisce in base ad altri Regolamenti o Ordinanze. Nel fare ciò si distanzia da altri Regolamenti comunali, quali quello della Città di Lugano a cui molti comuni si sono ispirati. Nel concreto per esempio gli aiuti sociali del presente Regolamento non hanno sostituito la prestazione complementare comunale o il contributo per le colonie estive dei nostri ragazzi. Questi aiuti sono stati integrati in un'unica base sociale.

Il nuovo Regolamento che il Municipio sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione non annulla quindi le prestazioni in ambito sociale che il Comune già elargisce, ma le revisiona, le riporta e le raggruppa nel nuovo Regolamento in un testo unico. Questo permetterà di accedere a tutte le informazioni necessarie in modo molto più semplice e chiaro, evitando ripetizioni o contraddizioni.

Questo d'ora in poi permetterà di accedere alle informazioni circa la possibilità di ricevere aiuti consultando un unico Regolamento che si è voluto rendere più chiaro e semplice possibile.

L'introduzione di questo nuovo Regolamento ha però uno scopo maggiore. Si è resa necessaria una revisione approfondita dei limiti di reddito e sostanza per beneficiare degli aiuti come pure si è proceduto ad analizzare i contributi che vengono elargiti.

Era necessario, vista anche la situazione sociale attuale peggiorata dall'emergenza pandemica, prevedere degli aiuti più mirati, a sostegno delle famiglie che si trovano improvvisamente in situazione di disagio economico e che necessitano di aiuti urgenti che solo il Comune può elargire in maniera celere.

COMMENTO

Di seguito, quando questo è necessario, figura un commento agli articoli del nuovo Regolamento al fine di spiegare meglio l'obiettivo e i meccanismi che hanno portato a presentare questo nuovo Regolamento.

Art. 1 Scopo

Lo scopo del presente Regolamento non differisce in modo sostanziale dagli scopi che anche i precedenti regolamenti e ordinanze in materia di aiuti sociali perseguivano. Il nuovo testo punta ancora al sostenere le persone in situazioni di contingenza, puntualmente, temporaneamente e sussidiariamente rispetto ad altre leggi con lo scopo di migliorare le condizioni di vita, inserire o reinserire singoli e famiglie nel tessuto professionale e sociale.

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

In questo capitolo si è voluto inserire in maniera chiara la descrizione di tutti gli aiuti in ambito sociale che il Comune, tramite il presente Regolamento, può elargire.

Art. 2 Aiuti sociali in generale

Oltre alle spese di alloggio, di salute, in questo ambito rientrano pure le spese per cure ortodontiche, le spese in caso di decesso o altre spese puntuali e urgenti. In pratica si prevedono aiuti per quelle spese extra e straordinarie che possono compromettere il delicato equilibrio finanziario delle persone con redditi molto bassi o addirittura senza reddito o in attesa di prestazioni cantonali o federali.

Si sono volute aggiungere le prestazioni urgenti, ossia quelle prestazioni che possono venir elargite nell'urgenza per rispondere a bisogni immediati come il poter fare la spesa.

Art. 3 Complementare comunale

La complementare comunale, prima oggetto di un Regolamento specifico, è stata integrata nel presente Regolamento.

Art. 4 Aiuti all'inserimento e incentivi alla formazione

In questo articolo sono compresi gli aiuti all'inserimento o al reinserimento professionale. Infatti lo scopo di queste misure è da un lato evitare che una persona sia posta al beneficio dell'assistenza ma viceversa che possa diventare autosufficiente integrandosi nel mondo professionale.

Tramite questo articolo si è voluto però anche aiutare i giovani nell'inserimento professionale ricalcando le normative dell'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19.

Art. 5 Prestazioni a sostegno dei giovani

Queste prestazioni vengono già erogate dal Comune sotto forma di aiuti diversi. Ora verranno gestiti uniformemente sia dal punto di chi potrà beneficiarne sia dagli aiuti elargiti; infatti era necessario, per questa tipologia di aiuti, creare una base legale univoca e aggiornata.

CAPITOLO 2

BENEFICIARI E UNITÀ DI RIFERIMENTO**Art. 6 Criteri minimi**

Il criterio di restrizione in base al domicilio era già presente per esempio nella complementare comunale. Si è ritenuta corretta una distinzione tra Svizzeri e permessi C, che di norma sono più legati al luogo di domicilio, rispetto ai permessi B che potrebbero essere più propensi ad un "turismo degli aiuti sociali", possibilità che questo articolo vuole evitare.

Art. 7 Criteri di esclusione

È fondamentale introdurre il concetto di sussidiario. Il Comune non vuole sostituirsi né alla Confederazione né ai Cantoni ma subentra unicamente quando questi non forniscono prestazioni oppure subentra in aggiunta alle prestazioni cantonali (complementare comunale).

Art. 8 Definizione di unità di riferimento

Per unità di riferimento si intende la famiglia intesa come l'insieme delle persone che occorre prendere in considerazione per la valutazione dei criteri per poter beneficiare delle prestazioni.

Si ritiene corretto usare la stessa unità di riferimento della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

CAPITOLO 3

AIUTI SOCIALI IN GENERALE**Art. 9 Momento determinante per la concessione di aiuti sociali in generale**

Molto importante è fissare come termine il momento della richiesta e non l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, che può essere non aggiornata rispetto alla situazione attuale.

Art. 10 Definizioni di reddito disponibile residuale

Nel caso degli aiuti sociali il limite per beneficiarne viene definito con il termine reddito disponibile residuale che prende in considerazione l'insieme degli aspetti finanziari dell'unità di riferimento ossia i redditi, le spese fisse e la sostanza divisa in abitazione primaria e altri tipi di sostanza.

Per il calcolo vengono presi in considerazione i seguenti redditi annuali: salario netto, indennità di disoccupazione, primo pilastro, secondo pilastro, prestazioni complementari, rendite assicurative, assegni famigliari, borse di studio, prestazioni della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), sussidi assicurazioni cassa malati, valore locativo di sostanza non adibita ad abitazione primaria e infine eventuali altri redditi quali aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.

Non vengono considerati come reddito le entrate facenti capo al presente Regolamento.

Vengono poi dedotte le spese di affitto o i costi ipotecari per l'abitazione primaria, i costi di cassa malati (escluso il sussidio cantonale) ed eventuali oneri sociali quali l'AVS per le persone senza attività lavorativa.

Per quel che concerne la sostanza viene anch'essa determinata quale reddito, in quanto gli aiuti sociali presuppongono sempre che prima l'unità di riferimento faccia capo alle proprie risorse (dedotta una quota minima) e solo in un secondo momento subentrano gli aiuti sociali.

Un calcolo diverso viene considerato per la sostanza corrispondente all'abitazione primaria che viene considerata solo in minor ragione assumendo un compito essenziale.

Art. 11 Limiti di reddito disponibile residuale

Sono i limiti al di sotto dei quali un'unità di riferimento può beneficiare degli aiuti sociali.

In pratica si tratta degli importi annui disponibili dalla persona per far fronte alle spese quotidiane e straordinarie quali:

- spese di vitto;
- spese di alloggio, relative alle spese accessorie, caparre, di manutenzione e riparazione, di arredamento;
- spese di salute escluso il premio di cassa malattia ovvero la franchigia, l'aliquota partecipativa alle spese mediche, medicinali non riconosciuti dalle casse malattia, eventuali mezzi ausiliari non riconosciuti o riconosciuti solo in parte da altre leggi, altre spese di salute non riconosciute quali dentistiche, di igiene orale e odontoiatriche in generale e spese per la vista;
- spese di formazione obbligatoria scolastiche o parascolastiche o post-obbligatorie;
- altre spese assicurative;
- spese di trasporto, sia per veicoli privati o mezzi pubblici spese di comunicazione e radiotelevisive;
- tasse e imposte federali, cantonali e comunali;
- spese di funerale e sepoltura;
- altre spese e imprevisti.

Art. 12 Importi massimi complessivi annui per aiuti sociali in generale

Viene fissato un limite massimo annuale per unità di riferimento per gli aiuti sociali relativi agli articoli 14-17.

Art. 13 Aiuti sociali - spese per l'alloggio

Art. 14 Aiuti sociali - spese per la salute

Art. 15 Aiuti sociali - spese per servizio funebre e di sepoltura

Art. 16 Aiuti sociali - eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Dopo aver definito negli articoli precedenti i criteri per beneficiare delle prestazioni, i criteri di esclusione, l'unità di riferimento, i criteri di reddito e sostanza, negli articoli dal 13 al 17 il Regolamento riporta gli aiuti che possono venir erogati dal Comune.

Art. 17 Aiuti sociali - prime necessità - urgenza

Per questi aiuti viene mantenuto il carattere temporaneo ma viene sottolineata l'urgenza, infatti il Comune, contrariamente alla Confederazione e ai Cantoni, può permettersi di avere dei tempi di reazione e risposta estremamente corti per elargire degli aiuti. Questo permette di venir in aiuto anche quando c'è un'urgenza e la persona si trova a non riuscire a far fronte alle proprie necessità primarie. Fortunatamente si tratta di casi rari ma a cui il Comune ha già dovuto far fronte in passato.

CAPITOLO 4

COMPLEMENTARE COMUNALE

Art. 18 **Beneficiari**

Art. 19 **Momento determinante**

Art. 20 **Prestazione elargita**

Art. 21 **Richiesta**

Dopo ampia riflessione si è deciso di mantenere invariate le prestazioni elargite ai beneficiari di prestazione complementare cantonale (AVS e AI) come già previsto dalla precedente base legale.

CAPITOLO 5

AIUTI ALL'INSERIMENTO E INCENTIVI ALLA FORMAZIONE

Art. 22 **Aiuti all'inserimento**

Nel limite del possibile il Comune si impegna ad istituire ogni anno dei programmi di inserimento professionale, ev. valutando anche la possibilità di formare apprendisti con situazioni personali e/o famigliari disagiate o problematiche. L'aspetto sociale del Comune come datore di lavoro è sicuramente degno di essere considerato nella stesura del Regolamento sulle prestazioni sociali.

CAPITOLO 6

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI GIOVANI

Il Comune già elargiva contributi diretti alle famiglie a sostegno dei giovani ma non vi era una base legale univoca e completa per questi aiuti.

Tramite i presenti articoli si è voluto riunire queste direttive sotto un unico contesto normativo ma soprattutto si è voluto rendere questi aiuti più sociali introducendo dei criteri univoci e diminuendo i limiti di reddito per poter beneficiare di questi aiuti. Si è pure introdotto il limite di sostanza al di sotto del quale l'unità di riferimento può accedere agli aiuti.

Art. 23 **Beneficiari della prestazione**

Viene fissato che questi aiuti sono a favore dei giovani in formazione entro il compimento del 20mo anno di età.

Art. 24 **Momento determinante per la concessione di prestazioni a sostegno dei giovani**

Per questo genere di aiuti ci si è sempre basati sull'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato. Oggi ci si accorge sempre più che questo non sempre è possibile. I cambiamenti nel mondo del lavoro sono sempre più veloci e con molta più frequenza, negli ultimi anni si è visto come la situazione finanziaria di una famiglia può cambiare considerevolmente anche in pochi mesi

È quindi stato necessario inserire il 2° paragrafo.

Art. 25 Limiti di reddito e sostanza determinanti

Come indicato in precedenza si è proceduto a fissare dei limiti di reddito e sostanza che non sempre prima venivano considerati.

Art. 26 Importi massimi complessivi annui per prestazioni a sostegno dei giovani

È stato aumentato il ventaglio di prestazioni che è possibile erogare tramite il presente Regolamento cercando di inserire attività che precedentemente non venivano sussidiate. In controparte è però stato introdotto, come nel caso degli aiuti sociali, un limite massimo annuale di contributi per giovane.

Art. 27 Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per la refezione scolastica**Art. 28 Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per il doposcuola****Art. 29 Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per attività scolastiche a pagamento****Art. 30 Prestazioni a sostegno dei giovani - abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro****Art. 31 Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche****Art. 32 Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo corsi annuali di sport e arti****Art. 33 Prestazioni a sostegno dei giovani - Assegno materiale di studio**

Anche per queste prestazioni a sostegno dei giovani il Regolamento dapprima definisce attraverso gli art. 24-27 i criteri per beneficiari delle prestazioni, il momento determinante, i criteri di reddito e sostanza, mentre poi vengono definite le prestazioni che possono venir erogate dal Comune.

Si rende attenti come gli articoli relativi ai criteri di esclusione o la definizione di unità di riferimento restano validi anche per le presenti prestazioni.

CAPITOLO 7**NORME GENERALI****Art. 34 Richieste****Art. 35 Obblighi del beneficiario**

Nelle norme generali, l'esperienza ci indica che è molto importante indicare chiaramente che i richiedenti devono collaborare pienamente nel fornire tutte le informazioni necessarie in un tempo ragionevole e i collaboratori comunali devono viceversa essere sicuri di aver accesso a tutto quanto possa definire la situazione dell'unità di riferimento. L'informazione iniziale e costante è un presupposto imprescindibile per poter garantire aiuti corretti.

Art. 36 Divieti e vigilanza**Art. 37 Restituzione****Art. 38 Casi di rigore - beneficiari****Art. 39 Casi di rigore - prestazioni**

Come nel caso di ogni norma non è sempre possibile prevedere quali siano i problemi che una persona o una famiglia devono affrontare. La situazione epidemiologica ci ha insegnato che anche la base legale più completa può avere lacune. Questo ci ha spinto a rendere il nostro Regolamento uno strumento che

possa adattarsi almeno nell'urgenza a nuove situazioni, situazioni che se del caso, potranno essere oggetto di una revisione del presente Regolamento.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 **Esecuzione del Regolamento**

Art. 41 **Competenza**

Art. 42 **Disposizioni transitorie**

Art. 43 **Reclamo e ricorso**

Art. 44 **Abrogazioni**

Art. 45 **Entrata in vigore**

L'ultimo capitolo, come in ogni Regolamento, vengono indicate le norme transitorie e generali.

ASPETTI FINANZIARI

Così come proposto il Regolamento non prevede, se non per i casi di rigore, spese supplementari rispetto alle prestazioni attualmente regolate da ordinanze o altro. L'unico aspetto finanziario da valutare potrebbero essere gli importi erogati dalla prestazione complementare comunale che al momento sembra essere sufficiente e adeguata.

CONCLUSIONI

Il nostro Comune, in questo periodo, si trova confrontato con le conseguenze del Covid-19 che hanno un impatto:

sulla salute dei cittadini,

sul comportamento dei cittadini,

sulla vita quotidiana e nella società.

Un Regolamento più mirato e puntuale sarà uno strumento utile per sostenere i cittadini in difficoltà.

Come si può vedere sono state ampliate le possibilità di richiesta dei contributi cercando di andare a toccare sia gli aspetti scolastici, parascolastici e relativi al tempo libero. Infatti per il Comune lo scopo non è favorire una o l'altra attività ma favorire in generale le attività svolte dai giovani. Esempio per spiegare questo è che in passato venivano sovvenzionate solo le colonie estive o i corsi estivi mentre ora il corso o la colonia viene sovvenzionata anche se svolta nel periodo natalizio, come i corsi di sci.

Commissioni

Il presente messaggio è demandato per competenza:


Edilizia	Gestione	Petizioni	Piano regolatore
	•	•	

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale RC 23.03 Regolamento prestazioni sociali – 2022 articolo per articolo e nel suo complesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato:
 - Regolamento comunale RC 23 01 - Prestazione complementare comunale - 2014,
 - Regolamento comunale RC 23 02 - Fondo sociale comunale - 2014,
 - nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con l'espressione dei nostri più cordiali saluti.


 il Sindaco:
 Andrea Bernardazzi

Per il Municipio



il Segretario:
 Pietro Balerna
 

Allegati:

- Regolamento comunale RC 23.03 Regolamento prestazioni sociali – 2022
- Regolamento comunale RC 23 01 - Prestazione complementare comunale – 2014
- Regolamento comunale RC 23 02 - Fondo sociale comunale - 2014



Regolamento prestazioni sociali comunali

Art. 1 **Scopo**

- ¹ Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente famiglie e persone in situazione di disagio economico o sociale tramite aiuti puntuali, a carattere temporaneo, urgenti o sussidiari ad altri provvedimenti a livello federale o cantonale.
- ² Per questo scopo sono previste le seguenti categorie di aiuti sociali:
 - Aiuti sociali in generale (Capitolo 3)
 - Prestazione complementare comunale (Capitolo 4)
 - Aiuti all'inserimento e incentivi alla formazione (Capitolo 5)
 - Prestazioni a sostegno dei giovani (Capitolo 6)
- ³ Il presente regolamento si prefigge pure l'obiettivo di evitare che una spesa imprevista possa incidere negativamente sulle condizioni di vita ed economiche degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.
- ⁴ Uno degli scopi di queste misure di carattere temporaneo è prevenire, se possibile, il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente ossia evitare tramite un aiuto mirato e temporaneo che una persona sia posta al beneficio dell'assistenza o viceversa aiutare una persona al beneficio dell'assistenza a integrarsi nel tessuto professionale.
L'oggetto di queste misure diventa quindi quello di facilitare o incoraggiare l'inserimento o il reinserimento sociale e professionale.
- ⁵ Un ulteriore scopo perseguito dal presente regolamento è di dare la possibilità alle famiglie e alle persone meno abbienti di integrarsi maggiormente nel tessuto sociale comunale.
L'oggetto di queste misure diventa quindi quello di facilitare e incoraggiare le attività giovanili, sportive, di svago e di studio, come anche l'inserimento professionale dei giovani.
- ⁶ Scopo di questo regolamento è pure dare la possibilità al comune di essere tempestivamente pronto, tramite una finestra legale, ad affrontare eventuali casi di rigore.



CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 2 **Aiuti sociali in generale**

- ¹ Il comune eroga prestazioni a sostegno delle presenti spese:
 - a. alloggio;
 - b. salute;
 - c. servizio funebre e di sepoltura;
 - d. eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
- ² Il comune può concedere prestazioni urgenti per prime necessità a famiglie e a persone che si trovano nel bisogno immediato.

Art. 3 **Complementare comunale**

Il comune eroga una propria prestazione complementare a sostegno degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

Art. 4 **Aiuti all'inserimento e incentivi alla formazione**

Il comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

In questo ambito viene pure incentivata l'assunzione di apprendisti.

Art. 5 **Prestazioni a sostegno dei giovani**

Il comune concede prestazioni a sostegno della partecipazione dei giovani ad attività a pagamento in ambito scolastico e parascolastico e ad attività formative, sportive e di svago.

In particolare possono venir concesse le seguenti prestazioni:

- a. spese per la refezione scolastica;
- b. spese per il doposcuola;
- c. spese per attività scolastiche a pagamento;
- d. abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro;
- e. contributi colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche;
- f. contributi corsi annuali di sport e arti (musica, teatro, danza, arti visive ecc.);
- g. assegni per il materiale di studio per scuole post-obbligatorie.

CAPITOLO 2

BENEFICIARI E UNITÀ DI RIFERIMENTO

Art. 6 **Criteri minimi**

Le prestazioni sociali comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. carenza di reddito e sostanza per la specifica prestazione per cui viene inoltrata la richiesta;
- b. domicilio nel comune da almeno 3 anni.



In caso di matrimonio o di unione domestica registrata, per entrambi i coniugi vale il periodo di domicilio di colui che risiede da più tempo nel comune.

Art. 7 **Criteri di esclusione**

- ¹ Le prestazioni sociali comunali non vengono erogate a:
 - a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
 - b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
 - c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
 - d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
 - e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia o altre prestazioni federali o cantonali.
- ² Il Municipio può inoltre negare il contributo se la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

Art. 8 **Definizione di unità di riferimento**

L'unità di riferimento (titolo del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

CAPITOLO 3

AIUTI SOCIALI IN GENERALE

Art. 9 **Momento determinante per la concessione di aiuti sociali in generale**

Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art.10 **Definizioni di reddito disponibile residuale**

- ¹ Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: fabbisogno, spese di affitto o costi ipotecari, assicurazione malattia e oneri sociali.
- ² Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni, escluse unicamente le entrate facenti capo al presente regolamento.
- ³ Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000 per una persona sola e CHF 20'000 per coppie e famiglie.
- ⁴ Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000 per una persona sola e CHF 100'000 per coppie e famiglie.



Art. 11 **Limiti di reddito disponibile residuale**

Il limite di reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere agli aiuti sociali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:

1 persona: 20'000

2 persone: 30'000

Per ogni persona in più il limite sale di 5'000.

Art. 12 **Importi massimi complessivi annui per aiuti sociali in generale**

- ¹ L'importo massimo complessivo erogato in un anno civile in base al presente regolamento per gli aiuti sociali è di CHF 4'000 per unità di riferimento di 1 persona adulta. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.
- ² Esulano dall'importo massimo del cpv 1 le prestazioni concesse in base all'art 15 – Spese per servizio funebre e di sepoltura – come pure quelle per le prestazioni previste dal Capitolo 4 – Complementare comunale, del presente regolamento

Art. 13 **Aiuti sociali - spese per l'alloggio**

- ¹ Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo relativo alle spese per l'alloggio si riferisce a pigioni, spese accessorie e, nel caso di proprietari, spese di riparazione essenziali e spese di trasloco.
- ² Le richieste devono avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese per alloggio viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 14 **Aiuti sociali - spese per la salute**

- ¹ Sono considerate spese di salute le spese mediche e odontoiatriche, per mezzi ausiliari e altre spese che abbiano una natura puntuale e che non siano riconosciute, o riconosciute solo parzialmente, da altre leggi federali o cantonali o dalla cassa malati.
- ² La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese per la salute viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 15 **Aiuti sociali - spese per servizio funebre e di sepoltura**

- ¹ Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto della bara per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;



- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba nella parte comune del cimitero, il loculo, la camera mortuaria o il deposito ceneri.
- ² Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
La richiesta deve avvenire all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.
Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio. Parenti di defunti domiciliati che abbiano rinunciato all'eredità dovranno inoltrare richiesta di sostegno/presa a carico al Municipio, che valuterà ogni singolo caso.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese per servizio funebre e di sepoltura viene riconosciuto entro il limite di CHF 4'500, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. L'aiuto è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va in toto a diminuzione dell'aiuto comunale.

Art. 16 **Aiuti sociali - eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

- ¹ Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
- ² La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese straordinarie e altri bisogni puntuali viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 12.

Art. 17 **Aiuti sociali - prime necessità - urgenze**

- ¹ In caso di urgenza immediata, quando una famiglia o una persona si trova a non riuscire a fare fronte ai bisogni essenziali, il comune, per il tramite dell'Ufficio sociale, può concedere un aiuto immediato, giornaliero, da CHF 10 a CHF 50 per persona. L'importo viene stabilito mediante ordinanza municipale. Il servizio sociale informa il Municipio non appena valutato e concesso un aiuto d'urgenza.
- ² Il contributo d'urgenza può essere erogato al massimo per un mese, ogni ulteriore pagamento dovrà essere oggetto di decisione del Municipio.
- ³ Gli aiuti ricevuti in attesa dell'ottenimento di altre prestazioni federali, cantonali o di altro genere, dovranno essere compensate al comune.



CAPITOLO 4

COMPLEMENTARE COMUNALE

Art. 18 Beneficiari

- ¹ In aggiunta ai criteri minimi previsti all'art 6 e ai criteri di esclusione previsti dall'articolo 7 la prestazione complementare comunale è concessa a tutti i cittadini che beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI.
- ² Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione complementare cantonale risultasse negativa per una differenza annua tra entrate e uscite pari a CHF 3'000.00.

Art. 19 Momento determinante

Per il diritto al versamento viene considerata la situazione al 1° maggio rispettivamente 1° novembre di ogni anno. Non vengono effettuati pro rata.

Art. 20 Prestazione elargita

- ¹ La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo complessivo di:
 - da CHF 2'000.- a CHF 4'000.- per persone sole
 - da CHF 3'000.- a CHF 6'000.- per coniugi
 - da CHF 1'000.- a CHF 2'000.- per orfani
 - da CHF 1'000.- a CHF 2'000.- per persone sole in casa per anziani o altri istituti
 - da CHF 1'500.- a CHF 3'000.- per coniugi in casa per anziani o altri istituti.
- ² Nel caso di coniugi di cui uno è ospite di case per anziani o altri istituti la prestazione viene calcolata separatamente per ogni coniuge.
- ³ La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né essere soggetta ad esecuzione forzata.
- ⁴ La prestazione complementare comunale è versata, a scadenze semestrali, la prima rata entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre.
- ⁵ La prestazione complementare comunale non è cumulativa con altre prestazioni elargite in base al presente regolamento

Art. 21 Richiesta

- ¹ La prestazione complementare comunale è versata d'ufficio, non è necessario farne richiesta.
- ² Deve invece essere richiesta la prestazione prevista dall'art 18 cpv 2



CAPITOLO 5

AIUTI ALL'INSERIMENTO E INCENTIVI ALLA FORMAZIONE

Art. 22 Aiuti all'inserimento

- ¹ Il comune, nel limite del possibile, si impegna ogni anno a organizzare un programma di inserimento al lavoro tramite posti messi a disposizione all'interno delle strutture comunali. Questi posti saranno assegnati a persone a beneficio dell'assistenza cantonale o a prevenzione di essa.
- ² La durata di tali programmi di inserimento o reinserimento non potrà superare, complessivamente 6 mesi. Eccezione può venir fatta unicamente nell'ambito della formazione quale apprendista. Tranne nel caso di apprendisti questi contratti vengono definiti caso per caso e non soggiacciono al Regolamento organico dei dipendenti.
- ³ La richiesta deve avvenire dall'interessato o dal suo rappresentante all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.

CAPITOLO 6

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI GIOVANI

Art. 23 Beneficiari della prestazione

Beneficiari della prestazione sono le famiglie con giovani in formazione entro il compimento del 25mo anno di età al momento dello svolgimento dell'attività.

Art. 24 Momento determinante per la concessione di prestazioni a sostegno dei giovani

- ¹ Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato l'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
- ² Qualora ci fossero elementi concreti di una discrepanza superiore al 20 % tra l'ultima decisione cresciuta in giudicato e il momento della richiesta (quali una dimostrabile modifica della situazione professionale) è possibile richiedere l'adeguamento del reddito o della sostanza determinanti.

Art. 25 Limiti di reddito e sostanza determinanti

Le prestazioni a sostegno dei giovani possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti (importi stabiliti mediante ordinanza municipale):

- a. Il limite di reddito (imponibile determinante per l'aliquota CH) in CHF/anno al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni:
per unità di riferimento: CHF 50'000.00 a CHF 70'000.00
- b. Il limite di sostanza netta determinante al di sotto della quale si può accedere alle prestazioni:
per unità di riferimento: CHF 100'000.00 a CHF 120'000.00



Art. 26 Importi massimi complessivi annui per prestazioni a sostegno dei giovani

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento per prestazioni a sostegno dei giovani sono da CHF 500.00 a CHF 2'000.00 per giovane. L'importo è stabilito tramite ordinanza municipale.

Art. 27 Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per la refezione scolastica

- ¹ Il sostegno da parte del comune per le spese di refezione scolastica è pari al 50% della fattura.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
La richiesta va inoltrata entro il termine annuale di iscrizione alla mensa scolastica.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese per la refezione scolastica viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 28 Prestazioni a sostegno dei giovani - per il doposcuola

- ¹ Il sostegno da parte del comune per le spese di doposcuola è pari al 50% della fattura.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
La richiesta va inoltrata entro il termine annuale di iscrizione al doposcuola.
- ³ Il contributo per il pagamento delle spese per il doposcuola viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 29 Prestazioni a sostegno dei giovani - spese per attività scolastiche a pagamento

- ¹ Il sostegno da parte del comune per le spese per attività scolastiche a pagamento è pari al 50% della fattura.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia o dal rappresentante del giovane all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
La richiesta deve pervenire entro 30 giorni dal pagamento dell'attività.
- ³ Il contributo per il pagamento per attività scolastiche a pagamento viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 30 Prestazioni a sostegno dei giovani - abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro

- ¹ Il comune mette attualmente a disposizione delle famiglie meno abbienti degli abbonamenti annuali al centro ricreativo Collina d'Oro.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
- ³ La presente prestazione non viene conteggiata nel limite dell'articolo 26.



Art. 31 Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche

- ¹ Il contributo da parte del comune per colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche è fissato a un massimo da CHF 50.00 a CHF 200.00 per settimana di frequenza in internato da CHF 25.00 a CHF 100.00 per attività solo diurne, ma in ogni caso non superiore al costo effettivo.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno di frequenza.
- ³ Il contributo per il pagamento delle colonie di vacanza, di formazione o di sport durante le vacanze scolastiche viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 32 Prestazioni a sostegno dei giovani - contributo corsi annuali di sport e arti

- ¹ Il contributo da parte del comune per corsi annuali di sport e arti è fissato a un massimo da CHF 100.00 a CHF 500.00 per corso, ma in ogni caso non superiore al costo effettivo.
Eventuali contributi diretti da parte del comune agli organizzatori a deduzione diretta del costo dei corsi per i giovani di Collina d'Oro, vengono già considerati per il calcolo del contributo del presente articolo.
- ² La richiesta deve avvenire dalla famiglia all'indirizzo del Municipio, per il tramite dell'Ufficio sociale.
Le richieste devono pervenire entro il 30 novembre dell'anno di frequenza.
- ³ Il contributo per il pagamento dei corsi annuali di sport e arti viene riconosciuto entro i limiti dell'articolo 26.

Art. 33 Prestazioni a sostegno dei giovani – assegno materiale di studio

- ¹ Il contributo viene erogato in favore di studenti che frequentano scuole pubbliche e private, con frequenza annuale di almeno 6 mesi, oltre il ciclo obbligatorio (apprendistato escluso), domiciliati a Collina d'Oro e aventi al massimo 25 anni d'età.
- ² Il sussidio viene corrisposto ai genitori o agli stessi richiedenti nei limiti previsti dall'Art. 26 (limiti di reddito e sostanza determinanti).
- ³ Le richieste devono pervenire con lettera indirizzata al Servizio sociale comunale con allegata conferma dell'iscrizione/frequenza al corso rilasciata dall'istituzione didattica e con l'indicazione dei riferimenti bancari o postali per il pagamento entro il 30 novembre di ogni anno.
- ⁴ L'importo erogabile è compreso tra CHF 200.00 e CHF 800.00 per richiedente e anno e viene stabilito tramite ordinanza municipale.



CAPITOLO 7

NORME GENERALI

Art. 34 Richieste

- ¹ La domanda per l'ottenimento di tutte le prestazioni sociali comunali (esclusa la complementare comunale AVS/AI), deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale.
- ² Per ogni tipologia di domanda verrà richiesta la compilazione di uno specifico formulario da richiedere all'Ufficio sociale o scaricabile dal sito ufficiale del comune. Il formulario indicherà pure i documenti personali e finanziari da allegare. In linea di massima si tratterà di tutti quei documenti necessari a stabilire l'entità delle spese mensili, come più ampiamente previsto dalla Laps.
- ³ Non potranno essere prese in considerazione richieste tramite formulari lacunosi o privi di tutti gli allegati richiesti.
Se il richiedente non collabora o non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla prima richiesta, la procedura decade d'ufficio.
- ⁴ Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
- ⁵ A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 35 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione, l'annullamento o il rimborso della prestazione.

Art. 36 Divieti e vigilanza

- ¹ Le prestazioni di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno.
Ogni cessione o costituzione in pegno è di conseguenza nulla.
- ² Al Municipio è data facoltà di vigilanza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

Art. 37 Restituzione

- ¹ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.
- ² La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
- ³ La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
- ⁴ Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.



Art. 38 Casi di rigore - beneficiari

In casi di disagio particolarmente grave o di situazioni straordinarie il Municipio può erogare prestazioni anche a famiglie o persone escluse sulla base del presente Regolamento.

Art. 39 Casi di rigore - prestazioni

In casi di disagio particolarmente grave o di situazioni straordinarie il Municipio può erogare altri tipi di prestazioni non previste dal presente Regolamento.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Esecuzione del regolamento

Il Municipio adotta le disposizioni necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento.

Art. 41 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 42 Disposizioni transitorie

Prestazioni che sono già state fissate in base a norme precedenti non possono venir diminuite dal presente Regolamento.

Art. 43 Reclamo e ricorso

¹ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 44 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento comunale RC 23 01 - Prestazione complementare comunale - 2014,
- Regolamento comunale RC 23 02 - Fondo sociale comunale - 2014,
- nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.



Approvato dal Consiglio comunale con RCC xx del xx.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
xx

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori
xx
xx

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione xx-RE-xx del xx.



Regolamento

Prestazione complementare comunale

Regolamento comunale

Art. 1 Generalità - Scopo

Al fine di migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio, il Comune di Collina d'Oro istituisce un aiuto complementare comunale.

Art. 2 Beneficiari

La prestazione complementare comunale è concessa di regola a tutti i cittadini domiciliati nel Comune che:

- a) beneficiano della prestazione complementare cantonale AVS o AI;
- b) beneficiano di una rendita dell'AVS oppure di una rendita o di un assegno per invalidi senza aiuto dell'AI e che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 dal presente regolamento ma che rientrano nell'art. 12.

Art. 3 Limiti di reddito

La prestazione complementare comunale è concessa se il reddito annuo determinante non raggiunge i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 4 Limiti di sostanza

La prestazione complementare comunale è concessa se la sostanza non supera i limiti e le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 5 Reddito determinante

Il reddito computabile è definito dalle condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.



Art. 6 **Cittadini stranieri**

Per i cittadini stranieri, se dimoranti nel comune da almeno 3 anni, la prestazione complementare comunale è concessa se adempiono le condizioni fissate dall'Istituto delle assicurazioni sociali per la prestazione complementare cantonale.

Art. 7 **Prestazioni**

La prestazione complementare comunale comporta il versamento di un importo annuo di:

- a CHF 2'000.- per persone sole
- CHF 3'000.- per coniugi
- CHF 1'000.- per orfani
- b CHF 1'000.- per persone sole ospiti di case per anziani o altri istituti
- CHF 1'500.- per coniugi ospiti di case per anziani o altri istituti.

Nel caso di coniugi di cui uno è ospite di case per anziani o altri istituti la prestazione viene calcolata separatamente per ogni coniuge.

Per il diritto al versamento viene considerata la situazione al 1 maggio rispettivamente 1 novembre. Non vengono effettuati pro rata.

Art. 8 **Versamento**

La prestazione complementare comunale è versata, a scadenze semestrali, la prima rata entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre.

Art. 9 **Garanzia**

La prestazione complementare comunale non può essere ceduta, costituita in pegno, né soggetta ad esecuzione forzata.

La prestazione complementare comunale è sospesa se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 10 **Restituzione**

La prestazione complementare comunale indebitamente riscossa deve essere restituita dal beneficiario o dai suoi eredi.

Art. 11 **Domanda - Formalità**

Per i beneficiari indicati all'art. 2 lett. a la prestazione complementare comunale è versata d'ufficio.

Per le persone indicate all'art. 2 lett. b sono legittimati a presentare domanda l'interessato, i familiari, il rappresentante legale come pure terzi che assistono regolarmente l'interessato e che ne hanno durevolmente cura.



Art. 12 **Casi particolari**

Al Municipio è concessa la facoltà di concedere la prestazione complementare comunale qualora la decisione di complementare cantonale risulta negativa per una differenza annua tra entrate e uscite pari a CHF 3'000, che corrispondono alla differenza tra entrate e uscite totali annue della persona calcolata in base ai parametri di calcolo della complementare cantonale e corrisponde alla cifra indicata nella decisione di complementare cantonale AVS.

Le richieste dovranno essere presentate semestralmente entro il 1 aprile rispettivamente 1 ottobre, corredate da una completa documentazione e subordinate ad un rifiuto della prestazione complementare cantonale, non più vecchia di un anno.

Art. 13 **Ricorso**

Contro le decisioni municipali in applicazione del presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione municipale.

Art. 14 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e abroga il Regolamento Prestazione complementare comunale del 2005 (RC23 01-2005).

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 005 del 17.02.2014

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Federico Ercegovich

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli scrutatori
Lorenzo Balmelli
Frischkopf Pascal



Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
Inc. N° 160 – RE 12718 del 15.05.2014.



Regolamento

Fondo sociale comunale

Art. 1 Scopo

- 1 Scopo del regolamento è di migliorare le condizioni di vita dei cittadini in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del Fondo sociale comunale a favore dei cittadini del Comune, che necessitano:
 - a di un aiuto finanziario straordinario per sopperire ad una situazione di disagio economico momentaneo;
 - b di un aiuto finanziario che permetta di evitare ricoveri e istituzionalizzazione;
 - c di un aiuto sotto forma di prestito.

Art. 2 Beneficiari

L'aiuto comunale è concesso:

- 1 a persone o famiglie domiciliate nel Comune da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda;
- 2 in caso di matrimonio, per entrambi i coniugi vale il periodo di domicilio di colui che risiede da più tempo nel Comune.

Art. 3 Casi di esclusione

- 1 Non possono beneficiare del Fondo sociale comunale persone o famiglie con entrate o risorse annue superiori a CHF 10'000.- rispetto al minimo vitale cantonale. Nell'esame verrà presa in considerazione la sostanza.
- 2 Sono inoltre escluse persone o famiglie che possono beneficiare di altri aiuti finanziari, in particolare:
 - a le persone che già beneficiano di altri strumenti di sostegno finanziario e di reinserimento a seguito di problematiche sociali,
 - b i beneficiari di prestazioni sociali e i beneficiari di PC,



- Deroghe, al punto a e b, possono essere considerate quando gli scopi previsti all'art. 1 non possono altrimenti essere raggiunti.
- c chi, avendone diritto, rinuncia ad altre prestazioni.
- 3 È, di principio, esclusa la copertura di debiti privati precedenti la domanda o che non sono pertinenti con l'oggetto della richiesta.
- 4 Il Municipio può inoltre negare il contributo quando la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

Art. 4 **Fondo disponibile**

- 1 La disponibilità finanziaria del Fondo sociale è stabilita nell'ambito del Preventivo comunale annuale, inserita nel dicastero "Sanità e Socialità".

Art. 5 **Prestazioni**

- 1 L'aiuto finanziario è concesso unicamente per bisogni di prima necessità.
- 2 Di regola lo stesso è versato direttamente a chi fornisce la prestazione.
- 3 Il sussidio unico deve servire a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio momentaneo.
- 4 L'aiuto di cui all'art 1.2 lett. b ha lo scopo di permettere il mantenimento di un livello di vita decoroso.
- 5 Entrambi gli aiuti finanziari possono venire versati in forma rateale.
- 6 Il contributo annuale massimo per ogni persona adulta non può, di regola, superare l'importo di CHF 4.000.--, con un massimo di CHF 6'000 per nucleo familiare.

Art. 6 **Procedura ed esame della richiesta**

- 1 L'aiuto comunale è concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato.
- 2 Il Municipio esamina la richiesta e qualora emergano indizi oggettivi che il richiedente possa restituire la somma erogata nell'arco di 2 anni decide per un prestito, in caso contrario per un aiuto finanziario.
- 3 Le richieste vanno presentate al Municipio per il tramite dell'apposito questionario ottenibile presso la Cancelleria comunale.
- 4 Con la sottoscrizione della richiesta si autorizza il Municipio a raccogliere informazioni, anche di carattere confidenziale, sul richiedente e i suoi conviventi.
- 5 Se il richiedente non collabora o non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni, la procedura decade.

Art. 7 **Casi d'urgenza**

In casi di comprovata urgenza le richieste vengono esaminate dal Municipale a capo del dicastero Socialità e Sanità o, in sua assenza, dal suo sostituto o dal Sindaco.

Questi ultimi potranno decidere immediatamente per un aiuto urgente per un importo massimo di CHF 500.-, sottoponendo per ratifica la sua decisione alla più prossima seduta di Municipio.



Art. 8 Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione o l'annullamento del contributo.

Art. 9 Restituzione

- 1 I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
- 2 I prestiti devono venire restituiti di regola entro 2 anni dalla data di erogazione. Allo scadere del termine il Municipio può prorogare il termine di restituzione o trasformare il prestito in aiuto finanziario qualora una restituzione appaia troppo onerosa e ingiustificata alla luce di risultanze oggettive.

Art. 10 Divieti e vigilanza

- 1 I contributi di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno.
Ogni cessione o costituzione in pegno è di conseguenza nulla.
- 2 Al Municipio è data facoltà di vigilanza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

Art. 11 Ricorso

Contro le decisioni prese in virtù di questo regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 006 del 17.02.2014

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Federico Ercegovich

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli scrutatori
Lorenzo Balmelli
Frischkopf Pascal



Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
Inc. N° 160-RE-12719 del 09.05.2014.